



Berna, 25 giugno 2010

N. 323.0.4.2010

Circolare

D30, D31

Nuovi protocolli A e B sull'accordo di libero scambio AELS-Macedonia, validi dal 1° luglio 2010

I nuovi protocolli A (prodotti agricoli trasformati) e B (disposizioni in materia di origine) dell'accordo di libero scambio AELS-Macedonia sono applicabili dal 1° luglio 2010, sostituendo così gli attuali protocolli. Per tale ragione vi sono modifiche nel campo dei prodotti agricoli trasformati.

1 Disposizioni in materia di origine

Il nuovo protocollo in materia di origine corrisponde al modello paneuromediterraneo e costituisce la base per la futura estensione della zona euromediterranea alla Macedonia. Fino a nuovo avviso si applica unicamente il cumulo diagonale tra l'AELS, l'Albania, la Macedonia e la Serbia. Il cumulo diagonale con l'UE, ad esempio, non è ancora possibile.

2 Aliquote preferenziali

Le aliquote di favore nel settore industriale restano invariate.

Tuttavia, nell'ambito del nuovo protocollo A, gli Stati dell'AELS e la Macedonia si concedono reciprocamente preferenze più ampie per i prodotti agricoli trasformati. Le aliquote applicabili dal 1° luglio 2010 alle importazioni in Svizzera saranno adeguate nella tariffa doganale elettronica (www.tares.ch). Le aliquote preferenziali concesse dalla Macedonia sono desumibili dalla tabella II del protocollo A.

3 Documenti

I nuovi protocolli A e B sono pubblicati nel [D. 30](#).

La prima parte del D30 sarà adeguata in un secondo tempo. Gli altri documenti disponibili su Internet saranno aggiornati.
